

VADEMECUM CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

27.11.2021

IPOTESI	FONTE	TERMINE DI VALIDITA'
Completamento ciclo vaccinale c.d. "primario" (due dosi su due)	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021)	9 mesi* dal completamento dello stesso
Prima dose dei vaccini che ne richiedono due	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino monodose	FAQ governative	9 mesi* dal 15° giorno successivo alla somministrazione
Somministrazione dell'unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	9 mesi* dalla data di somministrazione
Avvenuta guarigione	art. 9, comma 4, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi dall'avvenuta guarigione
Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo	art. 9, comma 4-bis, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021)	9 mesi* dall'avvenuta guarigione
Test molecolare	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	72 ore dall'esecuzione del test
Test antigenico rapido	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	48 ore dall'esecuzione del test
Dose aggiuntiva o <i>booster</i> ¹	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021) Circ. MdS del 14.09.2021, del 27.09.2021 e del 22.11.2021	9 mesi* dalla data della somministrazione della dose di richiamo

*La riduzione della durata della validità della certificazione da 12 a 9 mesi prevista dall'art. 3, del D.L. 172/2021, è applicabile a partire dal 15.12.2021

¹ Entrambe vengono somministrate a completamento del ciclo vaccinale primario tuttavia, la dose aggiuntiva viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria a trapiantati e immunodepressi e almeno 28 giorni dall'ultima dose, mentre la dose booster, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, a distanza di 5 mesi dall'ultima dose (Circolari MdS del 14.09.2021, del 27.09.2021 e del 22.11.2021. Per ulteriori indicazioni sul punto cfr. anche le Circolari Mds del 3, del 4 e dell'11 novembre).

1. VALIDITA'

- i) Il termine di validità delle certificazioni verdi per il **completamento del ciclo vaccinale** è stato ridotto **da 12 a 9 mesi** → art. 9, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021 come modificato dall'art. 3 del D.L. 172/2021.
- ii) il termine di validità della certificazione verde relativa all'effettuazione del **tampone molecolare** è stato portato **da 48 a 72 ore** → art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. 52/2021 come modificato dall'art. 01, del D.L. n. 111/2021 come convertito dalla legge n. 133/2021.

2. ESENZIONI

- i) soggetti dichiarati esclusi dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica² (Circolare MdS del 4.08.2021) → art. 9-bis, c. 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021;
- ii) **fino al 30.11.2021** (Circolare MdS del 25.09.2021) cittadini che hanno ricevuto - in via sperimentale - il vaccino ReiThera (Circolare MdS del 5.08.2021);
- iii) fino ad apposita circolare del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31.12.2021, i soggetti in possesso di certificazione di vaccinazione rilasciata dalla **Repubblica di San Marino** → art. 6, D.L. n. 111/2021 conv. con mod. con Legge n. 133/2021, come risultante dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 146/2021;
- iv) **minori sotto i 12 anni** → art. 9 bis, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021.

3. EQUIPOLLENZA

- i) **Paesi UE:** le certificazioni verdi (vaccinazione, guarigione, tampone) rilasciate negli Stati Membri sono considerate come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano nonché valide ai fini previsti per queste ultime → art. 9, comma 8, DL c.d. "Riaperture";

ii) Paesi extra UE:

- **certificazioni vaccinali e di guarigione**

→ fino al 15.12.2021 (Ordinanza MdS del 22.10.2021) le certificazioni rilasciate da **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e **Stati Uniti d'America**;

→ fino al 15.12.2021 (Ordinanza MdS del 22.10.2021) le certificazioni³ rilasciate dalle competenti autorità dello **Stato della Città del Vaticano**

- **certificazioni vaccinali** (Circolare MdS del 23.09.2021)

vaccini approvati dall'EMA + vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea (cfr. [Allegato I](#) Circo MdS del 23.09.2021) + vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca → art. 9, comma 8, secondo periodo, "Riaperture", D.L. n. 52/2021.

² Fino al 31.12.2021 e nei limiti di spesa di 105 milioni di euro, per questi soggetti è prevista l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi → art. 34, comma 9 *quater*, "Sostegni bis" come modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 127/2021.

³ Per quel che concerne le certificazioni vaccinali, deve trattarsi di un vaccino validato dall'EMA